



CITTA' DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE**

(art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 12.09.2022)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 - Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione ed innovazione	pag. 2
Art. 3 - Caratteristiche del fondo	pag. 4
Art. 4 - Individuazione delle figure professionali e delle specifiche competenze	pag. 5
Art. 5 - Conferimento incarichi	pag. 5
Art. 6 - Caratteristiche degli incarichi	pag. 6
Art. 7 - Spese a carico dell'ente e copertura assicurativa di rischi professionali	pag. 7
Art. 8 - Ripartizione del fondo per l'incentivazione	pag. 7
Art. 9 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante	pag. 8
Art. 10 - Distribuzione e liquidazione del fondo	pag. 9
Art. 11 - Compenso incentivante e C.C.N.L.	pag. 9
Art. 12 - Rinvio dinamico	pag. 10
Art. 13 - Norma finale e transitoria	pag. 10
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 10
Allegato [A - B] – Schede liquidazione incentivo per funzioni tecniche	pag. 11

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti in attuazione dell'articolo 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
2. Lo scopo del fondo per le funzioni tecniche è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
3. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
4. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità rinvenibili all'interno dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.

ART. 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara.
2. In conformità alle prescrizioni dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 la percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, del bene o del servizio da realizzare e/o garantire.
3. La quota percentuale incentivante atta a formare il fondo, è stabilita come segue:

- a) nella misura del 2,00% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, fornitura e servizio qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi sino ad € 1.000.000,00 (*compresi*);
- b) nella misura del 1,75% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, fornitura e servizio qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, sia compreso tra € 1.000.000,01 ed € 5.000.000,00 (*compresi*);
- c) nella misura del 1,50% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, fornitura e servizio qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi ad oltre € 5.000.000,00.
4. L'incentivo per forniture e servizi si applica solo al verificarsi della contemporaneità delle seguenti condizioni:
- a) Importo posto a base di gara di valore superiore ad Euro 500.000,00, oppure appalti particolarmente complessi, oppure richiedenti l'apporto di una pluralità di competenza, come tali comportanti la nomina del Direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal Rup.
- b) per i quali sia necessario redigere almeno un livello di progettazione, da sottoporre ad approvazione dell'organo di governo dell'ente, contenente i seguenti documenti minimi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e/o la fornitura;
 - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs n. 81 del 2008;
 - calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio e/o della fornitura, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio e/o fornitura;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara nonché l'indicazione di ogni altra circostanza che potrebbe determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità.
5. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. Concorrono alla formazione dell'importo a

base di calcolo per il fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna verifica o rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

6. Le varianti in corso d'opera incrementano il fondo soltanto se comportano una attività di direzione lavori o dell'esecuzione, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. La quota del fondo relativa, in questo caso, sarà calcolata sull'importo della perizia di variante suppletiva fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, ultimo periodo. Le opere pubbliche, servizi e forniture realizzate a seguito di convenzioni urbanistiche incrementano il fondo soltanto se comportano almeno una delle attività previste dalle figure professionali di cui all'art. 4, comma 1 (*es: RUP o collaudo tecnico amministrativo*). L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera, di un servizio o di una fornitura pubblica.
7. In caso di utilizzo di Centrale Unica di Committenza i RUP della Centrale di Committenza, hanno diritto ad una percentuale relativa al 5% dell'incentivo denominato "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" determinato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento e secondo la successiva Tabella A.
8. In ogni caso, la quota di cui al comma 7 è assegnata su richiesta della Centrale di committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art.37 del Codice.
9. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
10. In caso di attività svolta da Uffici sovracomunali, in nome e per conto del Comune, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto limitatamente alle attività svolte all'interno del Comune da proprio personale.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. La costituzione del fondo avverrà come descritto nei commi successivi.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura o servizio, con le modalità ed i criteri adottati nel presente regolamento e più specificatamente indicati al successivo art. 5, tra il responsabile del procedimento e i soggetti

che svolgono le funzioni tecniche indicate al primo comma dell'art. 1, comma 1 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori.

La quota di fondo così determinata è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui agli articoli precedenti (*ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata*) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spese e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE SPECIFICHE COMPETENZE

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art 113, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, le figure professionali costituenti il gruppo di progettazione sono:
 - Responsabile della programmazione della spesa;
 - Responsabile del Procedimento, a cui spettano i compiti di verifica preventiva e controllo delle procedure di bando e di esecuzione;
 - Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto di servizi e/o forniture;
 - Collaudatore Tecnico Amministrativo o verificatore della regolare esecuzione;
 - Collaudatore Statico, ove necessario;
 - Collaboratori delle figure professionali sopra individuate.
2. Sono estranee al regolamento le prestazioni connesse alla progettazione e, in dettaglio, quelle relative a:
 - Rilievi strumentali in sito.
 - Studi e indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche.
 - Il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo e progetto esecutivo.

- I calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici e le relative direzioni lavori e contabilità.
- I calcoli impiantistici e la progettazione degli impianti di tipo idro-termo-sanitario e le relative direzioni lavori e contabilità.
- Responsabile/Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

ART. 5

CONFERIMENTO INCARICHI

1. La struttura interna dell'Ente è individuata nell'Area di competenza del Lavoro, Servizio o Fornitura. Il R.U.P. coincide, di norma, con il Responsabile dell'Area sopracitato, fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.
2. Il Responsabile dell'Area, con propria determinazione specifica ovvero all'interno della determinazione a contrattare, individuerà per ciascun intervento pubblico, il gruppo di lavoro costituito o unicamente dal Responsabile [R.U.P.], ove diverso, oppure da questo ed eventuali collaboratori e dal personale amministrativo necessario, a seconda della complessità dell'opera. Tale provvedimento, completo della scheda di cui all'allegato A o B del presente Regolamento, costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P.
3. L'effettivo impegno di spesa sarà assunto alla definizione del costo dell'opera/bene/servizio risultante dal relativo quadro economico con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici del Lavoro, Fornitura o Servizio.
4. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento, se persona diversa, al Responsabile dell'Area ovvero al Segretario Generale dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati.

ART. 6

CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI

1. Il personale che costituirà il gruppo di lavoro, chiaramente e preliminarmente individuato unitamente al Responsabile dell'Area secondo le modalità di cui al precedente articolo.

2. All'atto dell'incarico dovranno essere indicati i tempi di espletamento dello stesso chiarendo in quale misura l'eventuale mancato rispetto dei termini potrà incidere sull'ammontare del compenso da erogare.

ART. 7

SPESE A CARICO DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI PROFESSIONALI

1. Tutte le spese occorrenti all'espletamento delle funzioni tecniche incentivate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali.

TABELLA [A] – Opere Pubbliche, progettate e realizzate direttamente dall'Ente:

Fase Programmazione/RUP	
A - Responsabile Programmazione Spesa per gli investimenti	5%
B - Responsabile Unico del Procedimento [R.U.P.]	45%
C - Incaricato Verifica dei progetti	5%
D- Incaricato Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	15%
<i>- di cui per l'eventuale gestione delle procedure a carico della C.U.C.</i>	<i>5%</i>
Fase di Esecuzione del contratto	
E - Direzione Lavori	10%
<i>- di cui per Direttori Operativi/Ispettori di cantiere (ove presenti)</i>	<i>da 0% a 25%</i>
Fase del collaudo	
F - Collaudo tecnico amministrativo, Verifica di Conformità, Collaudo Statico	5%
Altri collaboratori	
G - Collaboratori R.U.P. amministrativi/Operativi	15%
TOTALE	100%

TABELLA [A] –Servizi e/o Forniture progettate e realizzate direttamente dall’Ente:

SEGUE TABELLA IN VARIAZIONE

Fase Programmazione/RUP	
A - Responsabile Programmazione Spesa per gli investimenti	5%
B - Responsabile Unico del Procedimento [R.U.P.]	30%
C - Incaricato Verifica preventiva dei progetti	5%
D- Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10%
- di cui per l’eventuale gestione delle procedure a carico della C.U.C.	5%
Fase di Esecuzione del contratto	
E – Direzione/Esecuzione	30%
- di cui per collaboratori del Direttore dell’esecuzione (ove presenti)	da 0% a 25%
Fase del collaudo	
F - Collaudo, Verifica di Conformità	5%
Altri collaboratori RUP	
G - Collaboratori amministrativi	15%
TOTALE	100%

- La quota di incentivo calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi assegnata a ciascun componente, in relazione a ruolo svolto da ciascuno all'interno del progetto con le modalità indicate al precedente art. 5.
- In caso di non raggiungimento dell’esecuzione dell’opera/fornitura o servizio per interruzione del procedimento non dipendente dal dipendente pubblico autorizzato. Saranno liquidate nella misura spettante limitatamente alle attività svolte.
- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

ART. 9

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

- I componenti del Gruppo di lavoro non hanno diritto a percepire il compenso incentivante per la violazione degli obblighi imposti a loro carico e/ qualora non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

2. Quando il ritardo della consegna dell'opera/fornitura/servizio ultimata, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate o comunque per cause indipendenti dal personale incaricato, si applicano le seguenti penali:
 - fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
 - fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
 - fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
 - oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
3. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile dell'Area, ovvero del Segretario Generale se il primo ricopre le funzioni di R.U.P.
4. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 10

DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale. Tale qualifica non ricomprende i Responsabili d'Area.
2. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile dell'Area, sentiti i R.U.P., ove diversi, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo avere accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza e correttezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.
3. La determinazione di impegno e di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area, che vi provvede sulla scorta delle tabelle predisposte ai fini della liquidazione.
4. Nel caso in cui il R.U.P. coincida con il Responsabile di Area, la determinazione della liquidazione riferite alle competenze del RUP sarà assunta dal Segretario Generale.
5. L'assegnazione degli incentivi e la loro liquidazione avviene a consuntivo entro la fine dell'anno solare di riferimento della prestazione soggetta ad incentivo ed entro il primo stipendio utile dall'approvazione della determinazione di liquidazione.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, ai sensi art. 113, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. A tal fine i dipendenti interessati rilasceranno idonea dichiarazione sostitutiva onde autorizzare il pagamento delle spettanze.

ART. 11

COMPENSO INCENTIVANTE E C.C.N.L.

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata.

ART. 12

RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

ART. 13

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi conferiti dalla data di entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e pertanto a partire al 19 aprile 2016 ed applicato ai progetti assegnati secondo le modalità indicate dal presente regolamento e comunque di cui è iniziata la redazione successivamente a tale data.
2. Per i piani ed i progetti relativi ad incarichi conferiti ovvero di cui siano iniziate le fasi programmatiche e progettuali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, il presente regolamento è applicabile per le fasi effettuate successivamente al 19 aprile 2016.
3. Per i piani ed i progetti relativi ad incarichi conclusi entro il 19 aprile 2016, si applicano le disposizioni previgenti a tale data.
4. Per i piani, progetti, forniture e servizi assegnati dopo il 19 aprile 2016 si applicano le disposizioni vigenti dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

ART.14

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, per trenta giorni, successivamente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi e regolamentari dell'ente e pubblicata sul sito istituzionale Sezione amministrazione trasparente.

**SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE**

Lavoro: _____				
Importo a base d'appalto/affidamento: € _____				
Quota percentuale incentivante (art. 2, comma 3): _____ %				
Quota incentivo funzioni tecniche (art. 3, comma 2): € _____				
Quota fondo acquisto beni strumentali (art. 3, comma 3): € _____				
Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	Tabella [A]	Quota spettante
A	Responsabile programmazione spesa		5%	€
B	Responsabile Unico del Procedimento		45%	€
C	Incaricati verifica dei progetti		5%	€
D	Incaricato Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara		15%	€
E	Direzione Lavori		10%	€
F	Collaudo tecnico amministrativo, Verifica di Conformità, Collaudo Statico		5%	€
G	Collaboratori R.U.P. amministrativi/Operativi		15%	€
T O T A L E			100%	

Il Responsabile dell'Area

**SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE**

Fornitura/Servizio: _____				
Importo a base d'appalto/affidamento: € _____				
Quota percentuale incentivante (art. 2, comma 3): _____ %				
Quota incentivo funzioni tecniche (art. 3, comma 2): € _____				
Quota fondo acquisto beni strumentali (art. 3, comma 3): € _____				
Fase	Ruolo	Soggetto incaricato	Tabella [A]	Quota spettante
A	Responsabile programmazione spesa		5%	€
B	Responsabile Unico del Procedimento		30%	€
C	Incaricato Verifica preventiva dei progetti		5%	€
D	Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara		10%	€
E	Direzione Esecuzione		30%	€
F	Collaudo, Verifica di Conformità		5%	€
G	Collaboratori amministrativi		15%	€
T O T A L E			100%	

Il Responsabile dell'Area
